

Compendio di Documentazione sulla Postproduzione Fotografica



versione 21_02

Questo documento raccoglie alcune indicazioni di base sugli aspetti collegati alla postproduzione fotografica ed ai rapporti che intercorrono fra i soggetti coinvolti nelle dinamiche: a) *fotografo* - b) *postproduttore* - c) *cliente*.

Per una migliore comprensione dei rapporti e per evitare fraintendimenti, si suggerisce di consultare l'ultima porzione del documento "*Definizioni dei termini utilizzati*".

Contratto di postproduzione tecnica fra fotografo e postproduttore	2
Accordo di postproduzione creativa fra fotografo e postproduttore	3
Contratto di postproduzione tecnica fra postproduttore e committente	4
Accordo di postproduzione creativa fra postproduttore e committente	5
Diritto d'autore nelle opere di postproduzione	6
Un nuovo diritto sulle elaborazioni creative	7
L'idea in sè non è proteggibile.	7
Menzione del nome degli autori di postproduzione	9
Fornitura files sorgenti (raw - files a livelli)	10
Traccia di definizione tariffaria negli interventi di postproduzione	11
Definizione dei termini utilizzati	12
Postproduttore	12
Fotografo	12
Committente	12
Cliente	12
Postproduzione creativa	12
Postproduzione complessa	12
Postproduzione tecnica	12
Immagine di sintesi - cgi	13
Files sorgenti	13
Files raw	13
Files a livelli aperti	13
Contributi fotografici	13
Immagini fotografiche (opere fotografiche)	14
Opere di postproduzione	14

I moduli sono riproducibili integralmente per la propria modulistica, a patto di riportare obbligatoriamente la seguente dicitura su ciascuno stampato: "Fonte: *modulistica contrattuale: TAU Visual*". Qualsiasi impiego effettuato senza citare la fonte di TAU Visual verrà perseguito in quanto lesione del copyright)

compendio di documentazione sulla postproduzione - destinato ai Soci Associazione Nazionale Fotografi Professionisti
TAU Visual

www.documentazione.org - www.iscriviti.org

Contratto di postproduzione tecnica fra fotografo e postproduttore

Con il presente accordo il fotografo (*nominativo del Fotografo*) commissiona al postproduttore (*nominativo del Postproduttore*) la lavorazione tecnica dei files trasmessi in data odierna, ed il cui elenco (*o descrizione generica*) si riporta al piede del presente accordo.

Si concorda che il compito del postproduttore consisterà in questi interventi:

(descrizione degli interventi tecnici richiesti _____)

ad esempio: conversione in CMYK, ottimizzazione rese cromatiche da differenti spazi colore, correzione linee cadenti e prospettive, smoothing ed ottimizzazione incarnati, gestione completa flusso di lavorazione, eccetera).

Per tale lavorazione il costo forfettario pattuito è di euro _____ da saldarsi tramite (rimessa diretta / bonifico bancario / altro) entro il xx/xx/xxxx. Il ritardo del pagamento del dovuto oltre tale termine comporta l'applicazione di una penale pari al 1% dell'importo per ogni settimana di ritardo.

La consegna del lavoro - tale che sia possibile una prima valutazione della congruità dei risultati ottenuti - viene concordata entro le ore 12.00 del giorno xx/xx/xxxx

In tale occasione, se la lavorazione si confermerà essere corrispondente alle richieste del Fotografo qui riassunte, la prestazione si riterrà conclusa, ed il fotografo firmerà la copia di questo accordo a conferma della ricezione del lavoro finito, significandone il benestare (o invierà un'email a conferma di ciò).

Se, per innegabili ed oggettive discrepanze rispetto alle specifiche finali richieste, fosse realmente necessaria un'integrazione della lavorazione per apportare alcune modifiche, si concorda che il lavoro terminato dovrà essere consegnato - come termine ultimo essenziale - entro le ore 12.00 del giorno xx/xx/xxxx

Se tale supplemento di lavorazione si fosse reso necessario per ottenere risultati già pattuiti con la descrizione del presente accordo, ma non raggiunti con la prima consegna, il compenso si intenderà immutato.

Se il supplemento di lavorazione fosse invece necessario per un'estensione, integrazione, modifica od ampliamento delle richieste iniziali, il compenso potrà essere revisionato secondo un criterio proporzionale all'incremento di tempi di lavorazione necessari.

Il Postproduttore si impegna a non diffondere a terzi i files originari ricevuti, ne' le successive elaborazioni.

Si concorda fin d'ora che copia di eventuali files sorgenti (a livelli aperti) delle lavorazioni di postproduzione *saranno / non saranno* consegnate al fotografo al termine del lavoro.

Altresì si concorda fin d'ora che *sarà / non sarà* facoltà del postproduttore utilizzare alcune delle immagini oggetto di questa lavorazione come esempio di lavorazione tecnica, con questo intendendo la possibilità di includere alcuni esempi di lavorazioni nel proprio portfolio, sia off-line che on-line. In caso di inclusione delle immagini in portfolio come esempi di lavorazione, il postproduttore garantisce di attribuire correttamente i credit delle immagini al fotografo autore delle stesse.

Data e luogo

Firma del Fotografo

Firma del Postproduttore

(firma di benestare, al momento della consegna del lavoro, quando ritenuto confacente alle specifiche richieste)

il fotografo committente:

(firma per richiesta di variazione e/o integrazione di lavorazione)

Si richiedono le seguenti variazioni di lavorazione:

Il preventivo di costo finale si intende modificato in _____ euro totali, iva esclusa
il fotografo committente:

I moduli sono riproducibili integralmente per la propria modulistica, a patto di riportare obbligatoriamente la seguente dicitura su ciascuno stampato: "Fonte: modulistica contrattuale: TAU Visual". Qualsiasi impiego effettuato senza citare la fonte di TAU Visual verrà perseguito in quanto lesione del copyright)

compendio di documentazione sulla postproduzione - destinato ai Soci Associazione Nazionale Fotografi Professionisti
TAU Visual

www.documentazione.org - www.iscriviti.org

Accordo di postproduzione creativa fra fotografo e postproduttore

Con il presente accordo il fotografo (*nominativo del Fotografo*) commissiona al postproduttore (*nominativo del Postproduttore*) un intervento di postproduzione creativa dei files trasmessi in data odierna, ed il cui elenco (*o descrizione generica*) si riporta al piede del presente accordo.

Il Postproduttore garantisce che se per la realizzazione dei lavori finali saranno necessari ulteriori contributi fotografici il cui reperimento sia a sua cura, le immagini in questione saranno acquisite da fonti lecite e senza ledere diritti di terzi.

Si concorda che il compito del postproduttore consisterà in

(*descrizione dell'intervento creativo richiesto* _____)

ad esempio: generazione dell'immagine di un interno dall'aspetto tecnologico; oppure: modifiche di particolari, impostazione cromatica e mood dell'immagine adatti ad un'ambientazione anni 60; oppure: interpretazione creativa del layout accluso; eccetera).

Per tale lavorazione creativa il costo forfettario pattuito è di euro _____ da saldarsi tramite (rimessa diretta / bonifico bancario / altro) entro il xx/xx/xxxx. Il ritardo del pagamento del dovuto oltre tale termine comporta l'applicazione di una penale pari al 1% dell'importo per ogni settimana di ritardo.

Il Fotografo committente prende atto che - nell'affidare al postproduttore un compito creativo e non esclusivamente esecutivo - si affida alla sua competenza tecnica ed alla sua capacità interpretativa.

(*Paragrafo con clausola eventuale, la cui presenza va valutata di concerto fra le parti*)

<<Si concorda che il postproduttore, pur mantenendo autonomia creativa ed interpretativa, proporrà al Fotografo committente una prima ipotesi e suggestione di lavorazione che, pur non rappresentando altro che una traccia indicativa, fornisca un'indicazione della strada espressiva intrapresa>>

Il lavoro ultimato dovrà essere consegnato entro le ore 12.00 del giorno xx/xx/xxxx.

Se il fotografo, alla consegna, chiedesse interventi che rendano necessari parziali rifacimenti od estensioni, il compenso potrà essere revisionato secondo un criterio proporzionale all'incremento di tempi di lavorazione necessari, e la nuova data di consegna verrà stabilita di concerto fra le parti.

Le elaborazioni creative ottenute dall'intervento (e, se necessario, le immagini di partenza) potranno essere incluse nel portfolio del postproduttore - sia off-line che on-line - come esempi di lavorazione, garantendo in ogni caso di attribuire correttamente i credit delle immagini al fotografo autore delle stesse.

Il fotografo autore delle immagini di partenza ha tuttavia diritto di chiedere ed ottenere - su semplice richiesta - la non pubblicazione di tutte od una parte delle immagini di partenza, se non desiderata.

Si concorda fin d'ora che copia dei files sorgenti (a livelli aperti) delle lavorazioni di postproduzione *saranno / non saranno* consegnati al fotografo al termine del lavoro.

Il diritto morale previsto dalla legge 633/41 (diritto alla menzione dell'autore) si applica in forma congiunta ad entrambe gli autori dell'immagine finale, e cioè al Fotografo ed al Postproduttore. I credits delle immagini, in qualsiasi loro utilizzo, riporteranno quindi l'indicazione:

(*c*) *photographer: nomedelfotografo / digital artist: nomedelpostproduttore*
od altre equivalenti.

Data e luogo

Firma del Fotografo

Firma del Postproduttore

I moduli sono riproducibili integralmente per la propria modulistica, a patto di riportare obbligatoriamente la seguente dicitura su ciascuno stampato: "Fonte: modulistica contrattuale: TAU Visual". Qualsiasi impiego effettuato senza citare la fonte di TAU Visual verrà perseguito in quanto lesione del copyright)

compendio di documentazione sulla postproduzione - destinato ai Soci Associazione Nazionale Fotografi Professionisti
TAU Visual

www.documentazione.org - www.iscriviti.org

Contratto di postproduzione tecnica fra postproduttore e committente

Con il presente accordo il Committente (*ragione sociale del committente*) conferisce incarico al postproduttore (*nominativo del Postproduttore*) per la lavorazione tecnica dei files trasmessi in data odierna, ed il cui elenco (*o descrizione generica*) si riporta al piede del presente accordo.

Il Committente garantisce di disporre dei diritti di utilizzo di tali immagini, regolarmente acquisiti dagli autori diretti, o da archivi stock.

Si concorda che il compito del postproduttore consisterà in questi interventi:

(*descrizione degli interventi tecnici richiesti* _____
ad esempio: scontorno delle immagini, "ripulitura" del fondale, conversione in CMYK, ottimizzazione rese cromatiche da differenti spazi colore, gestione completa flusso di lavorazione, eccetera).

Per tale lavorazione il costo forfattario pattuito è di euro _____ da saldarsi tramite (rimessa diretta / bonifico bancario / altro) entro il xx/xx/xxxx. Il ritardo del pagamento del dovuto oltre tale termine comporta l'applicazione di una penale pari al 1% dell'importo per ogni settimana di ritardo.

Se il Committente chiedesse un'estensione, integrazione, modifica od ampliamento delle richieste iniziali descritte in questo accordo, il compenso potrà essere revisionato secondo un criterio proporzionale all'incremento di tempi di lavorazione necessari.

Il Postproduttore si impegna a non diffondere a terzi i files originari ricevuti, ne' le successive elaborazioni.

Si concorda fin d'ora che copia di eventuali files sorgenti (a livelli aperti) delle lavorazioni di postproduzione *saranno / non saranno* consegnate al committente al termine del lavoro.

Si concorda fin d'ora che *sarà / non sarà* facoltà del postproduttore utilizzare alcune delle immagini oggetto di questa lavorazione come esempio di lavorazione tecnica, con questo intendendo la possibilità di includere alcuni esempi di lavorazioni nel proprio portfolio, sia off-line che on-line.

Data e luogo

Firma del Committente

Firma del Postproduttore

(*firma di benestare, al momento della consegna del lavoro, quando ritenuto confacente alle specifiche richieste*)

il Committente:

(*firma per richiesta di variazione e/o integrazione di lavorazione*)

Si richiedono le seguenti variazioni di lavorazione:

Il preventivo di costo finale si intende modificato in _____ euro totali, iva esclusa
il Committente:

I moduli sono riproducibili integralmente per la propria modulistica, a patto di riportare obbligatoriamente la seguente dicitura su ciascuno stampato: "Fonte: modulistica contrattuale: TAU Visual". Qualsiasi impiego effettuato senza citare la fonte di TAU Visual verrà perseguito in quanto lesione del copyright)

compendio di documentazione sulla postproduzione - destinato ai Soci Associazione Nazionale Fotografi Professionisti
TAU Visual

www.documentazione.org - www.iscriviti.org

Accordo di postproduzione creativa fra postproduttore e committente

Con il presente accordo il Committente (*ragione sociale del committente*) conferisce incarico al postproduttore (*nominativo del Postproduttore*) per un intervento di postproduzione creativa basandosi sui files trasmessi in data odierna, ed il cui elenco (*o descrizione generica*) si riporta al piede del presente accordo.

Il Committente garantisce di disporre dei diritti di utilizzo di tali immagini, regolarmente acquisiti dagli autori diretti, o da archivi stock.

Il Postproduttore garantisce - dal canto suo - che se saranno necessari ulteriori contributi fotografici il cui reperimento sia a sua cura, le immagini in questione saranno acquisite da fonti lecite e senza ledere diritti di terzi (archivi personali, immagini acquisite con facoltà di cessione a terzi, immagini royalty free, eccetera)

Si concorda che il compito del postproduttore consisterà in

(*descrizione dell'intervento creativo richiesto* _____)

ad esempio: generazione dell'immagine di un interno dall'aspetto tecnologico; oppure: modifiche di particolari, impostazione cromatica e mood dell'immagine adatti ad un'ambientazione anni 60; oppure: interpretazione creativa del layout accluso).

Per tale lavorazione creativa il costo forfettario pattuito è di euro _____ da saldarsi tramite (rimessa diretta / bonifico bancario / altro) entro il xx/xx/xxxx. Il ritardo del pagamento del dovuto oltre tale termine comporta l'applicazione di una penale pari al 1% dell'importo per ogni settimana di ritardo.

Il Committente prende atto che - nell'affidare al postproduttore un compito creativo e non esclusivamente esecutivo - si affida alla sua competenza tecnica ed alla sua capacità interpretativa.

(*Paragrafo con clausola eventuale, la cui presenza va valutata di concerto fra le parti*)

<<Si concorda che il postproduttore, pur mantenendo autonomia creativa ed interpretativa, proporrà al Committente una prima ipotesi e suggestione di lavorazione che, pur non rappresentando altro che una traccia indicativa, fornisca un'indicazione della strada espressiva intrapresa>>

Il lavoro ultimato dovrà essere consegnato entro le ore 12.00 del giorno xx/xx/xxxx.

Se il Committente, alla consegna, chiedesse interventi che rendano necessari parziali rifacimenti od estensioni, il compenso potrà essere revisionato secondo un criterio proporzionale all'incremento di tempi di lavorazione necessari, e la nuova data di consegna verrà stabilita di concerto fra le parti.

Le elaborazioni creative ottenute dall'intervento (e, se necessario, le immagini di partenza) potranno essere incluse nel portfolio del postproduttore - sia off-line che on-line - come esempi di lavorazione, garantendo in ogni caso di attribuire correttamente i credit delle immagini al fotografo autore delle stesse, su indicazione di tale nominativo da parte del Committente, che si impegna a trasmettere tale elemento laddove sia previsto per legge (immagini creative/interpretative)

Il diritto morale previsto dalla legge 633/41 (diritto alla menzione dell'autore) si applica in forma congiunta agli ideatori del concept ed al postproduttore, e cioè ad agenzia/art director ed al Postproduttore. I credits delle immagini, in qualsiasi loro utilizzo, riporteranno quindi l'indicazione:

(c) concept: *nomedellagenzia* / digital artist: *nomedelpostproduttore* / eventuale: photo: *nomedelfotografo*

od altre equivalenti.

Data e luogo

Firma del Committente

Firma del Postproduttore

I moduli sono riproducibili integralmente per la propria modulistica, a patto di riportare obbligatoriamente la seguente dicitura su ciascuno stampato: "Fonte: modulistica contrattuale: TAU Visual". Qualsiasi impiego effettuato senza citare la fonte di TAU Visual verrà perseguito in quanto lesione del copyright)

compendio di documentazione sulla postproduzione - destinato ai Soci Associazione Nazionale Fotografi Professionisti
TAU Visual

www.documentazione.org - www.iscriviti.org

Diritto d'autore nelle opere di postproduzione

(Si suggerisce, a supporto, di consultare gli appositi dialoghi in video pubblicati a:
www.youtube.com/tauvisual)

Il problema di fondo è questo: partendo dal presupposto che è fisicamente possibile effettuare profonde modifiche ed elaborazioni sulle immagini fotografiche, quali diritti vanno rispettati, e quali nuovi diritti si generano su queste nuove immagini?

E cioè: è possibile, ed in che misura, utilizzare immagini altrui per realizzare delle elaborazioni digitali, e la nuova immagine a chi appartiene?

Prima di dare una risposta nel dettaglio a questo problema, è indispensabile chiarire un paio di punti basilari.

Quando un creativo qualsiasi (fotografo, disegnatore, operatore video, operatore CGI) realizza un'immagine creativa "ex novo", acquisisce un duplice tipo di diritto: un diritto morale (che contiene il diritto alla citazione del nome), ed un diritto patrimoniale, cioè la possibilità di sfruttare economicamente questo suo lavoro, o di venderlo ad altri. E questo è noto ai più.

Quello che si sa meno frequentemente, tuttavia, è che la legge 633/41 prevede (agli articoli da 12 a 19) una serie di diritti economici **DISTINTI** gli uni dagli altri: diritto di pubblicare, di riprodurre, di diffondere a distanza, di commerciare, di elaborare, di antologizzare, di modificare la sua opera. Ciascuno di questi diritti è indipendente, e può essere oggetto di separate contrattazioni, in caso di vendita di qualche diritto d'uso.

E qui si entra nel vivo del discorso.

Grazie a quanto previsto da questi articoli, quindi, chi ha realizzato un'immagine creativa gode di un **esplicito diritto all'elaborazione ed alla modifica**: un diritto autonomo, che può essere ceduto ad altri (ad esempio, quando si cedono tutti i diritti) oppure no.

Quando viene ceduto, supponiamo, il diritto di pubblicazione (ad esempio ad una rivista), o quando si cedono tutti i diritti di riproduzione per impieghi pubblicitari l'autore **NON** ha ceduto automaticamente anche il diritto di rielaborazione, che resta a lui.

In sostanza, o l'autore cede **TUTTI** i diritti, senza altra distinzione (ed in questo modo vende anche il diritto di rielaborazione), oppure quel diritto in specifico non è stato venduto, e quindi nessuno, nemmeno il cliente che ha acquistato gli altri diritti, ha la possibilità di rielaborare l'immagine in questione.

Men che meno, ovviamente, questo diritto compete a chi - riproducendo l'immagine da una rivista, un poster, una banca dati, una cartolina - la utilizzi per sue elaborazioni, anche se creative ed anche se stravolgono l'immagine di partenza.

Tutti sappiamo come sia una consuetudine molto diffusa quella di "rubare" particolari di altre immagini per utilizzarle all'interno di elaborazioni. Un classico, in questo senso, sono i fondali (cieli, nuvole, fondi colorati), avendo la ragionevole sicurezza che sia molto difficile l'identificazione della foto di partenza. Come è abbastanza evidente, in ogni caso, si tratta di un illecito.

Illecito in un certo senso "veniale", in quanto arricchimento senza causa e lesione di un diritto patrimoniale collaterale, quando si rubacchiano i fondali, o porzioni insignificanti (ma sempre illecito perseguibile); una lesione più ampia (sia diritto patrimoniale che diritto morale) quando si riproducono immagini di natura interpretativa, anche se per rielaborarle.

Sul piano legale, quindi, per potere elaborare un'immagine qualsiasi, od un particolare, occorre avere in qualche modo acquisito anche lo specifico diritto di elaborazione, il che avviene normalmente in tre soli casi:

- a) Quando l'autore vende le sue immagini realizzate su commissione senza specificare la destinazione d'uso ceduta;
- b) Quando la cessione viene effettuata indicando in esplicito la cessione di tutti i diritti, senza altra indicazione.
- c) Quando l'immagine è caduta in pubblico dominio (attualmente, 70 anni dalla morte dell'autore per le opere fotografiche creative, oppure 20 anni per le fotografie non creative).

In tutti gli altri casi, la riproduzione delle immagini senza assenso dell'autore è illecita.

I moduli sono riproducibili integralmente per la propria modulistica, a patto di riportare obbligatoriamente la seguente dicitura su ciascuno stampato: "Fonte: modulistica contrattuale: TAU Visual". Qualsiasi impiego effettuato senza citare la fonte di TAU Visual verrà perseguito in quanto lesione del copyright)

compendio di documentazione sulla postproduzione - destinato ai Soci Associazione Nazionale Fotografi Professionisti
TAU Visual

www.documentazione.org - www.iscriviti.org

Un nuovo diritto sulle elaborazioni creative

Va evidenziato un aspetto abbastanza importante: quando qualcuno esegue un'elaborazione creativa, la nuova immagine realizzata genera un suo nuovo diritto di autore e di utilizzo.

Cioè, **fermi restando i diritti dell'esecutore dell'immagine di partenza**, chi realizza l'elaborazione creativa **produce una nuova opera, distinta dalla precedente**.

Si tratta di un diritto d'autore a "scatola cinese": il primo autore ha tutti i diritti, in origine; tuttavia, se vende anche il diritto di elaborazione (cedendo indistintamente i diritti), chi avesse in un secondo momento effettuato un'elaborazione creativa genera una nuova ed indipendente opera, autonoma in tutto e per tutto da quella di partenza.

Può aiutare a comprendere correttamente il concetto un esempio.

Se un produttore cinematografico, affidandolo ad un regista, realizza un film basato su di un libro già esistente, il produttore realizza un'opera (il film) che è una **nuova** opera, di cui lui detiene tutti i diritti economici (ed il regista detiene una parte dei diritti morali).

Tuttavia, prima di realizzare questa nuova opera, il produttore deve ottenere il permesso dell'autore del libro (e dell'editore, se questi ha acquisito i diritti) ad utilizzare il plot narrativo per la realizzazione della scenografia.

Di fatto, l'autore dell'opera di partenza viene interpellato per cedere il diritto di utilizzare tale opera all'interno di un'elaborazione; fatti salvi i diritti di chi ha creato l'opera originaria, quella derivata (il film o, nel lavoro che ci riguarda, l'opera di postproduzione) è una nuova creazione, autonoma.

L'idea in sé non è proteggibile.

Le idee che stanno dietro alle immagini fotografiche sono proteggibili solo nella loro concreta realizzazione, ma non come concetti astratti.

Il dubbio nasce dinnanzi alla constatazione, innegabile, che spesso nel mondo delle immagini si tende ad ispirarsi in maniera anche piuttosto cospicua ai lavori altrui.

Così, osservare attentamente un'immagine fotografica o grafica, ed utilizzarne anche abbondantemente degli spunti per rifare immagini similari appare un'operazione all'ordine del giorno.

L'operazione appare normale per chi la compie attivamente (chi si "documenta" guardando il lavoro altrui), mentre risulta assai meno piacevole ed accettabile per chi aveva realizzato la prima versione dell'opera che poi funge da elemento ispiratore di altri.

Ora, la lecita domanda è questa: fino a che punto operazioni di questo genere sono ammissibili? In altre parole, fino a dove ci si può spingere nell'ispirarsi a lavori altrui, e quando è possibile ribellarsi ad operazioni di "robbery" da parte di altri?

Il problema è molto meno semplice di quanto non si potrebbe desiderare.

Infatti, il nodo della questione sta nel fatto che per proteggere qualcosa la legge ha bisogno di un elemento concreto a cui fare riferimento; ora, mentre le opere effettivamente e concretamente realizzate sono un'espressione concreta, e proteggibile, del pensiero, l'idea in sé stessa è molto meno definibile e, di fatto, meno proteggibile.

Come se non bastasse, nel caso delle pure "idee" resta sempre il dubbio della priorità con cui tali idee sono state effettivamente partorite; mentre è possibile determinare quando è stata realizzata in specifico un'opera, resta praticamente impossibile determinare CHI ha avuto una determinata intuizione e QUANDO la ha avuta.

Il fatto di depositare presso un notaio, o presso la SIAE, una descrizione dell'idea è cosa ininfluente. Chi mai potrebbe garantire che quell'idea depositata non era in realtà stata prima copiata da qualcun'altro? Chi mai potrebbe garantire che la persona che ha depositato l'idea rivendicandola come sua, in realtà non l'aveva carpita ad un amico, chiacchierando a cena con lui la sera precedente? Nessuno, appunto.

Allora, nulla da fare sul piano dei furti di idee?

Certamente sì, qualcosa è fattibile, ma con dei limiti.

Esistono, come è evidente, dei casi effettivamente di non semplice soluzione, ma per ogni caso incerto se ne verificano centinaia molto ben identificabili, nel senso che è possibile definire a priori e con ragionevole certezza se l'ispirazione tratta da un'altra opera è cosa lecita o meno.

Vediamo nel dettaglio.

I moduli sono riproducibili integralmente per la propria modulistica, a patto di riportare obbligatoriamente la seguente dicitura su ciascuno stampato: "Fonte: modulistica contrattuale: TAU Visual". Qualsiasi impiego effettuato senza citare la fonte di TAU Visual verrà perseguito in quanto lesione del copyright)

compendio di documentazione sulla postproduzione - destinato ai Soci Associazione Nazionale Fotografi Professionisti
TAU Visual

www.documentazione.org - www.iscriviti.org

1) Certamente si tratta di un illecito la situazione nella quale, partendo da un'immagine o da un'idea altrui, si realizza un rifacimento pedissequo dell'opera a cui ci si rifà. In questo caso si parla di "plagio". Per "plagio" si intende il rifacimento ad un'altra opera fotografica, o ad un'altra idea pubblicitaria, appropriandosi, di questa, non tanto e non solo di un generico elemento ispiratore, quanto proprio della cosiddetta "forma" dell'opera stessa, imitandola in maniera scorretta.

È il caso, cioè, in cui il rifacimento ricalca anche l'aspetto esteriore dell'immagine o l'organizzazione materiale del video.

2) Molto più delicato è il caso, invece, in cui dall'osservazione di un'opera altrui sia scaturita una nuova idea, in qualche modo collegata, anche conseguentemente, all'idea originaria, senza che tuttavia ci sia un vero e proprio rifacimento dell'opera di partenza.

Le discussioni e le diatribe in giurisprudenza hanno tentato di sezionare i parametri delle opere creative, per giungere ad enucleare quale porzione fosse riprendibile liberamente e quale dovesse essere protetta dal diritto d'autore.

L'operazione di chiarificazione è riuscita parzialmente; da un lato, infatti, si è giunti ad una certa suddivisione teorica; dall'altro il problema è solo spostato un po' più a valle, dal momento che resta il problema di decidere, di volta in volta, se l'elemento incriminato rientri in una categoria o nell'altra; il che è sempre cosa ardua a dimostrarsi.

Inizialmente si è semplicemente ipotizzata la distinzione fra la "forma" dell'opera ed il suo "contenuto". Secondo questa distinzione, si potrebbe riprendere il contenuto dell'opera, ma non la forma con la quale tale contenuto è stato espresso.

A questa suddivisione oggettivamente un po' troppo spartana si è in seguito aggiunto il concetto di "forma interna", di "forma esterna" e di "contenuto"; la prima e la seconda sarebbero protette (rispettivamente, il modo con cui sono presentate le idee, e lo stile che sottende tale tecnica), mentre il contenuto resterebbe non difendibile.

Questo ultimo caso determina, chiaramente, tutti i casi di possibili contenziosi. L'oggetto del contendere resta indefinito, e resterà sempre tale: per tutte le situazioni non immediatamente distinguibili, finisce per pronunciarsi un giudice, se non si perviene ad un accordo in caso di contestazione.

3) Il rimaneggiare e rielaborare un'immagine, reinterpretandola, non è comunque un'operazione che possa essere vista come semplice ispirazione.

Come già indicato più sopra, il diritto all'elaborazione creativa è infatti un diritto esplicitamente sancito dalla legge sul diritto d'autore, e di proprietà originaria dell'autore stesso.

Se lo desidera, il fotografo autore può poi vendere tutti i diritti, compresi quelli di elaborazione; ma se non lo fa, questi restano in capo a lui, e solo lui può elaborare creativamente le sue immagini, oppure concedere o negare ad altri il permesso di farlo.

In questo senso, l'intervento "fisico" di rimaneggiamento di immagini altrui resta sempre, e con certezza, un illecito perseguibile.

Per collocare i singoli casi di ipotetico illecito nell'elaborazione digitale di immagini quindi tre "zone":

Una zona che chiameremmo "nera", illecita, alla quale si riferiscono tutti i veri e propri plagi, che sono rifacimenti pedissequi e con imitazione servile dell'opera. In sostanza, tutte le immagini che sono quello che chiunque definirebbe una "scopiazzatura".

Una zona "bianca", opposta, a cui corrispondono tutte quelle operazioni per le quali ci si ispira al lavoro di altri, traendone motivi di spunto anche diffusi, ma senza plagiare il lavoro altrui.

Ed infine, la zona "grigia", che resterà sempre tale: né nero, né bianco, per tutte le situazioni non chiaramente distinguibili, e sulle quali finisce per pronunciarsi un giudice, se non si perviene ad un accordo in caso di contestazione.

Un valido criterio per individuare - a grandi linee - se si tratti o meno di plagio è quello di valutare la riconoscibilità della fotografia originaria in quella derivata. Se la maggior parte delle persone, non influenzate a parte, riconoscono nella seconda immagine i tratti essenziali della prima immagine, con ogni probabilità (ma non certezza) si tratta di plagio.

Menzione del nome degli autori di postproduzione

Allo stato attuale delle cose, la tendenza più diffusa è quella che ha portato ad una sostanziale "perdita" del concetto di autorialità in un campo - peraltro eminentemente creativo - come quello della postproduzione.

Specialmente in campo pubblicitario, dove l'uso della postproduzione non è più definibile semplicemente *importante*, ma certamente *portante*, la consuetudine ha portato a considerare come "non-autori" sia il fotografo che il postproduttore. Il fotografo, infatti, viene considerato spesso come semplice apportatore di contributi fotografici, cioè di elementi compositivi non autonomi; d'altro canto, il postproduttore viene considerato come esecutore di un'idea altrui.

In questo modo, ciò che non sarebbe in alcun modo possibile senza la presenza - autoriale - di fotografo e postproduttore, viene ingiustamente diffuso senza alcuna attribuzione, oppure viene attribuito all'ideatore del concept (che è giusto che sia riconosciuto, ma che è ben lungi dall'essere l'unico autore del risultato finale).

Dal punto di vista legale, si è di fatto dinnanzi ad un'opera con più coautori (articolo 10 legge 633/41 e succ. mod.); per questo motivo, sarebbe corretto indicare, quando possibile, il credit dettagliato: *(c) photographer: nome del fotografo / digital artist: nome del postproduttore / concept: nome dell'agenzia*, o la formula abbreviata: *agenzia/fotografo/digital artist* (cioè senza specificare nel dettaglio il ruolo di ciascuno).

I moduli sono riproducibili integralmente per la propria modulistica, a patto di riportare obbligatoriamente la seguente dicitura su ciascuno stampato: "Fonte: modulistica contrattuale: TAU Visual". Qualsiasi impiego effettuato senza citare la fonte di TAU Visual verrà perseguito in quanto lesione del copyright)

compendio di documentazione sulla postproduzione - destinato ai Soci Associazione Nazionale Fotografi Professionisti
TAU Visual

www.documentazione.org - www.iscriviti.org

Fornitura files sorgenti (raw - files a livelli)

Come già accennato nella sezione introduttiva di questo Compendio, dedicata alla definizione dei termini, per comodità di definizione intendiamo "files sorgenti" quei files le cui informazioni incorporino elementi tipici di un semilavorato, e che sia ad uno stato di lavorazione che consenta di intervenire con modifiche relativamente sostanziali nel lavoro finito.

Si intendono "sorgenti" quindi i files raw (vedi) ed i files a livelli (vedi). Tale definizione, puramente convenzionale, è estensibile ad altre tipologie di files che siano considerabili dei semi-lavorati, cioè ancora inadatti all'utilizzo diretto, ma funzionali all'apporto di modifiche e varianti.

Il file sorgente che, come accennato, è un semilavorato, di norma **non** viene consegnato al cliente o al committente, ma resta al fotografo o al postproduttore.

Per essere più precisi: se la prestazione concordata con il postproduttore (e/o fotografo) è una sorta di manovalanza, un intervento di un tecnico su un prodotto creativo altrui, allora è accettabile e deontologicamente corretto che l'accordo di lavorazione possa (e non *debba*) prevedere anche la consegna di files in forma sorgente.

In tutti gli altri casi, invece, in cui viene commissionato un intervento creativo, o nei quali si riconosce un livello di autorialità a chi lavora alla realizzazione dell'esecutivo definitivo, il file sorgente non va consegnato, per un doppio motivo:

a) Si tratta di un semilavorato, e come tale incompleto e imperfetto - cioè, etimologicamente: non compiuto.

Da quel semilavorato possono discendere anche forme di varianti che l'autore non avrebbe mai concepito, e che possono ledere il diritto morale esplicitamente previsto dalla legge sul diritto d'autore (art. 20 legge 633/41).

A nessun musicista si chiederebbe di consegnare le fasi non definitive dei suoi spartiti, nè lo scrittore diffonde gli appunti o le stesure provvisorie di una sua opera. Il file raw di una ripresa fotografica - alla stessa stregua - non è assolutamente un risultato finito e "chiuso".

b) In tutti i numerosi casi in cui il prezzo della prestazione viene definito anche sulla base della destinazione d'uso, si esclude la cessione del file sorgente perché precluderebbe ad un utilizzo - da parte del cliente - diverso da quanto pattuito nella fase di contrattazione iniziale.

Questa considerazione vale anche quando la prestazione fotografica e/o grafica è collegata alla realizzazione di uno specifico mezzo di distribuzione (ad esempio, catalogo, o catalogo più sito più btl), ed il prezzo concordato per le fotografie e la loro post è legato al fatto che il lavoro è stato tariffato forfaitariamente, nel suo complesso, unitamente alle prestazioni accessorie di grafica e stampa. In questo caso, non si consegnano i files sorgenti proprio perché il prezzo unitario ottenuto dal cliente è strettamente collegato al fatto che la prestazione sia completa anche di altri compensi, che verrebbero meno se il cliente disponesse della "matrice" per affidare parte del lavoro forfaitario ad altri.

La consegna di files sorgenti (files immagine raw e files grafici a livelli aperti), quindi, può certamente essere parte di un esplicito accordo fra le parti, ma **non** rappresenta la consuetudine nè la normalità (vedi le definizioni nella porzione finale).

Traccia di definizione tariffaria negli interventi di postproduzione

<i>esperienza postproduttore</i>	junior	intermedio	senior
<i>tipologia lavoro</i>			
tariffa oraria postproduzione tecnica	20-30	30-50	50-100
tariffa oraria postproduzione creativa	25-40	40-60	60-150
tariffa giornaliera postproduzione tecnica	200-300	250-500	500-1000
tariffa giornaliera postproduzione creativa	200-400	250-700	500-2000 e più

Come è ben chiaro a qualsiasi professionista del settore, la determinazione delle tariffe è un tema caratterizzato da una complessità veramente notevole.

Una trattazione dettagliata è disponibile nel documento pdf liberamente scaricabile partendo da <https://www.documentazione.org/tariffe.php>, con il cui sistema di calcolo on line è inoltre possibile determinare le tariffe per le diverse prestazioni in relazione alla tipologia di lavoro, di destinazione d'uso, di cliente, e molte altre variabili.

Tutte le considerazioni di fondo sulla definizione del prezzo a giornata raccolte nella guida in pdf valgono anche per lo specifico campo della postproduzione, perché le dinamiche tariffarie nella determinazione del costo orario e giornaliero sono sostanzialmente identiche.

Ciò che varia nel caso della postproduzione è la differente incidenza degli eventuali diritti di utilizzo.

Quando per tramite della postproduzione si "crea" un'opera originale, con apporto creativo esclusivo od assolutamente determinante del postproduttore, si è sostanzialmente dinnanzi ad un'immagine che permetterebbe a pieno titolo di richiedere il pagamento di diritti di utilizzo, la cui entità è correlata all'uso ed alla diffusione che ne vengono fatte.

Se invece la funzione del postproduttore è di supporto ed esecuzione tecnica di richieste ed "input" creativi altrui, è corretto che la prestazione venga compensata basandosi esclusivamente su parametri di tariffazione a tempo (oraria, giornaliera o - per lavori un po' consistenti, forfaiitaria).

I moduli sono riproducibili integralmente per la propria modulistica, a patto di riportare obbligatoriamente la seguente dicitura su ciascuno stampato: "Fonte: modulistica contrattuale: TAU Visual". Qualsiasi impiego effettuato senza citare la fonte di TAU Visual verrà perseguito in quanto lesione del copyright)

Definizione dei termini utilizzati.

Postproduttore

Per "*postproduttore*" si intende l'operatore e/o autore che - professionalmente e dietro specifico compenso - si occupa di intervenire per correggere, migliorare, modificare, alterare, reinterpretare, generare a computer, ottimizzare e gestire le immagini tramite interventi a computer, e cioè in fasi successive o indipendenti dalla realizzazione di riprese fotografiche dirette. Il ruolo del postproduttore può essere distinto da quello del fotografo o, laddove lo stesso professionista integri più competenze, può coincidere con lo stesso.

Fotografo

All'interno di questo documento per "*fotografo*" si intende l'autore (o, più raramente, l'operatore) che realizza immagini fotografiche partendo da situazioni e soggetti che vengono riprodotti ricorrendo alla luce (formazione dell'immagine su di un piano focale, e riproduzione della stessa per mezzo di sistemi analogici o digitali).

Il ruolo del fotografo può essere distinto da quello del postproduttore o, laddove lo stesso professionista integri più competenze, può coincidere con lo stesso.

Committente

È l'agenzia pubblicitaria, l'editore, l'agente di fotografi, il produttore, l'azienda diretta o, in qualsiasi forma, l'entità che commissiona attivamente la prestazione professionale del fotografo e del postproduttore.

Cliente

quando e se il committente agisca in nome e per conto di altri (ad esempio, agenzia pubblicitaria che gestisce operazioni promozionali per un cliente finale), si intende come Cliente l'utilizzatore finale delle immagini prodotte da Fotografo e Postproduttore, o comunque del frutto del lavoro di creatività coordinata sviluppata dal binomio professionale Fotografo / Postproduttore congiuntamente o disgiuntamente.

Postproduzione creativa

Per "postproduzione creativa" si intende un intervento di postproduzione nel quale il postproduttore introduce propri autonomi elementi od interventi interpretativi e creativi, che divengono parte integrante dell'economia visiva dell'immagine. Il fattore che rende "creativa" un'operazione di postproduzione consiste nella capacità di trasmettere all'osservatore sensazioni, concetti, informazioni, emozioni, percezioni, "moods" od elementi di comunicazione che non erano presenti nell'immagine di partenza, e sono stati introdotti in autonomia dagli interventi del postproduttore.

Postproduzione complessa

Per "postproduzione complessa" si intende un intervento di postproduzione nel quale l'operatore interviene - autonomamente o su indicazione del cliente - per correggere, migliorare od integrare l'efficacia visiva dell'immagine, o per modificarla in modo da raggiungere i risultati tecnici e stilistici desiderati dal cliente. Per giungere a ciò, ricorre ad interventi non automatizzabili e che presuppongono non solo una completa padronanza della tecnica di postproduzione, ma anche un'adeguata sensibilità alla composizione dell'immagine ed agli equilibri stilistici.

Postproduzione tecnica

Per "postproduzione tecnica" si intende un intervento di postproduzione nel quale all'operatore è chiesto di intervenire con competenza tecnica per ottimizzare la resa delle immagini digitali

I moduli sono riproducibili integralmente per la propria modulistica, a patto di riportare obbligatoriamente la seguente dicitura su ciascuno stampato: "Fonte: modulistica contrattuale: TAU Visual". Qualsiasi impiego effettuato senza citare la fonte di TAU Visual verrà perseguito in quanto lesione del copyright)

compendio di documentazione sulla postproduzione - destinato ai Soci Associazione Nazionale Fotografi Professionisti
TAU Visual

www.documentazione.org - www.iscriviti.org

affidategli. Con solo intento esemplificativo e non esaustivo: in questo Compendio sono considerati "postproduzioni tecniche" gli interventi come la conversione di immagini raw in formati chiusi, con attenzione alle esigenze di ciascuno scatto; le correzioni prospettiche minori, il controllo e l'equilibrio di curve e livelli, gli inserimenti di grafiche, scritte o cornici, la conversione in CMYK o altre conversioni, l'uso efficiente dei profili colore, il passaggio ottimizzato fra diversi spazi-colore, eccetera.

Immagine di sintesi - cgi

Si intendono immagini realizzate senza passare attraverso una ripresa fotografica (uso della luce, convogliata da un gruppo ottico su una pellicola od un sensore), ma generando direttamente i soggetti dell'immagine (od una parte di essi) attraverso l'uso di programmi per la costruzione di vettoriali 3d, poi rasterizzati (renderizzati) per ottenere effetti fotorealistici. Sono immagini di sintesi anche quelle ottenute partendo dall'uso o dall'assemblaggio di modelli 3d già esistenti (acquisiti da apposite agenzie o raccolte stock di modelli) e poi utilizzati in rasterizzazione per generare immagini o porzioni di immagini come desiderate dal cliente.

Files sorgenti

Si intendono "sorgenti" i files raw (vedi) ed i files a livelli (vedi). Tale definizione, puramente convenzionale, è estensibile ad altre tipologie di files che siano considerabili dei semi-lavorati, cioè ancora inadatti all'utilizzo diretto, ma funzionali all'apporto di modifiche e varianti.

Il file sorgente che, come accennato, è un semilavorato, di norma non viene consegnato al cliente o al committente, ma resta al fotografo o al postproduttore.

La consegna di files sorgenti può essere parte di un esplicito accordo fra le parti, ma **non** rappresenta la consuetudine né la normalità.

Files raw

Sono i files generati direttamente in ripresa dalle fotocamere, e che richiedono, per generare immagini finite adatte all'osservazione da parte del fruitore, di essere ulteriormente elaborati per ottenere un'immagine compiuta (cioè files come *.jpg, *.tiff, *.psd, *.gif, *.png, eccetera). Per sua natura, un file raw è da considerarsi un semilavorato, in quanto il file in formato raw consente di intervenire anche in modo significativo, generando di fatto "versioni" diverse della stessa immagine di partenza. Concettualmente, il file in formato raw è molto simile a quello che era il negativo in relazione alla fotografia analogica; non tanto in termini di unicità (essendo un file è duplicabile), quanto in termini di funzione di "matrice" intermedia.

Per le questioni riferibili alla riprova di unicità del file digitale, rifarsi all'apposita documentazione dell'Associazione (vedi anche www.youtube.com/tauvisual)

Files a livelli aperti

Così come i files raw sono da intendersi come semilavorati intermedi delle riprese fotografiche, in maniera simile i files "a livelli" sono l'equivalente delle lavorazioni di postproduzione.

Per comodità di definizione, intendiamo per files a livelli aperti quei files registrati in formati che consentano ancora l'intervento in separati "livelli" dell'immagine, e conseguentemente permettano agevoli modifiche su porzioni, componenti od elementi grafici od espressivi dell'immagine. Un esempio classico è un file psd con livelli separati e canali, od un file indd (Indesign) che permetta di modificare un impaginato, o anche semplicemente un tiff a livelli.

Il file a livelli aperti, come accennato, è un semilavorato, di norma non viene consegnato al cliente o al committente, ma resta in uso esclusivo al fotografo o al postproduttore. La consegna di files sorgenti può essere parte di un esplicito accordo fra le parti, ma non rappresenta la consuetudine né la normalità.

Contributi fotografici

Quando un'immagine - progettata a tavolino - richiede necessariamente la sua creazione sulla base di un layout preciso, gli elementi necessari ad assemblare l'immagine finali richiedono - solitamente - diversi "contributi fotografici", con questo intendendo delle immagini realizzate in

I moduli sono riproducibili integralmente per la propria modulistica, a patto di riportare obbligatoriamente la seguente dicitura su ciascuno stampato: "Fonte: modulistica contrattuale: TAU Visual". Qualsiasi impiego effettuato senza citare la fonte di TAU Visual verrà perseguito in quanto lesione del copyright)

ripresa (e non per renderizzazione di modelli), solitamente appositamente scattate su indicazione del postproduttore o del creativo di produzione, altre volte acquisite da archivi stock. Il "contributo fotografico" va distinto da un'immagine fotografica vera e propria perché, mentre quest'ultima nasce con una sua autonomia creativa ed espressiva concepita dal fotografo, il "contributo" nasce come elemento compositivo parziale (ad esempio, per generare una texture, od una porzione dell'immagine finale) senza una sua particolare essenza autonoma creativa.

Immagini fotografiche (opere fotografiche)

Si contrappone al concetto di "contributo fotografico" quello dell'immagine fotografica nella sua accezione più classica: una fotografia che - in quanto tale - è stata concepita e realizzata dal fotografo, con una sua unità interna ed autonomia compositiva, e che - indipendentemente dal fatto che possa essere utilizzata in seguito come elemento di un'opera di postproduzione - è nata ed esiste in quanto opera a sé stante. Soggiace alle norme di protezione previste dalla legge sul diritto d'autore (633/41 e successive modifiche).

Opere di postproduzione

Le Opere di Postproduzione sono quelle immagini ottenute - appunto - grazie a più apporti (immagini fotografiche, contributi fotografici, immagini di sintesi) e - soprattutto - grazie ad un intervento tecnico e creativo del postproduttore.

In quanto "elaborazioni creative" - a patto che rispettino e garantiscano gli eventuali diritti delle immagini di cui fossero in parte composte - le opere di postproduzione rappresentano nuove ed autonome creazioni dell'ingegno e come tali, fatti salvi i diritti degli autori delle eventuali opere originarie, godono di originale ed autonoma protezione come opere dell'ingegno, ai sensi della legge sul diritto d'autore (633/41 e successive modifiche).

I moduli sono riproducibili integralmente per la propria modulistica, a patto di riportare obbligatoriamente la seguente dicitura su ciascuno stampato: "Fonte: modulistica contrattuale: TAU Visual". Qualsiasi impiego effettuato senza citare la fonte di TAU Visual verrà perseguito in quanto lesione del copyright)

compendio di documentazione sulla postproduzione - destinato ai Soci Associazione Nazionale Fotografi Professionisti
TAU Visual

www.documentazione.org - www.iscriviti.org